



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738
www.iccomoprestino.edu.it - e-mail: coic81300n@istruzione.it
PEC: coic81300n@pec.istruzione.it

CF:80020220135 – Codice Univoco Ufficio: UF74US - Codice IPA ISTSC_COIC81300N

Prot.n. 0001579/I.1

Como, 19 Maggio 2020

A tutti i docenti in servizio

- Scuola primaria tutte le classi
- Scuola secondaria classi I e II

Al sito

Oggetto: Comunicazioni e disposizioni in materia di valutazione finale degli alunni – scuola primaria e scuola secondaria – OM n. 11 del 16.5.2020

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, comma 3;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "*Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza*";

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che per questo anno scolastico i docenti assegnati alla classe esprimeranno le valutazioni finali per mezzo di un **voto in decimi**; nulla osta a che, nel rispetto della prassi valutativa dell'istituto e dell'autonomia didattica i voti per discipline possano essere accompagnati da brevi giudizi esplicativi; il **giudizio finale** per alunno, comprensivo degli aspetti trasversali di recente aggiornamento da parte delle commissioni del Collegio dei Docenti, sarà composto mediante l'applicazione del RE.

Il Collegio dei Docenti dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia¹, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione al piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento avviene secondo le regole generali di cui al Regolamento n.62 del 2017 e gli adattamenti apportati dal Collegio dei Docenti nella sua autonomia.

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti dei docenti di prossima convocazione; sono già in atto proposte da parte delle commissioni del Collegio dei Docenti orientate a questo proposito.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva **anche** in presenza di **voti inferiori a sei** decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Si rammenta, *en passant*, che valutazioni inferiori a 6/10 sono state attribuite nel primo quadrimestre e tali voti, in quanto scrutinati, hanno valore normativo e certificativo. Quale che sia la prassi valutativa dell'Istituto (se "tener conto" oppure "no" dei voti del primo quadrimestre ai fini della valutazione finale), è definitivamente rimesso all'insindacabile professionalità e libertà valutativa del singolo docente, sulla base della condivisa collegialità della valutazione.

Viene in soccorso la disposizione della OM, che dispone che per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di **votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati**, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento

Il modello di **piano di apprendimento individualizzato** è allo studio delle commissioni del Collegio dei Docenti dei Docenti, di tale pianificazione, così come dell'altro piano orientato al **recupero di passaggi di insegnamento** travolti dall'emergenza, sarà fatta menzione del documento di valutazione finale. Il dirigente scolastico assume la personale responsabilità di gestione unitaria dell'Istituzione, garantendo – attraverso il lavoro del Collegio dei Docenti – la predisposizione dei piani richiesti, solo dopo che tutti i docenti (curricolari e di sostegno) al termine delle lezioni, abbiano prodotto la loro **relazione didattica finale**, che dovrà tener conto:

- della progettazione iniziale
- della rimodulazione della stessa durante il periodo dell'emergenza
- dei risultati conseguiti in termini di insegnamento/apprendimento della didattica a distanza

Solo sulla base di tale documento sarà possibile colpire due **diversi concetti**:

- a) le pieghe assunte dall'insegnamento durante il periodo della didattica a distanza (piano di recupero)
- b) gli effetti di apprendimento conseguiti durante questo periodo (piano di apprendimento individualizzato)

L'uso del termine "individualizzato" si riferisce, nell'opinione di chi scrive, sperandosi condivisa dalla

¹ Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche che assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati

pedagogia maggioritaria, al processo attraverso il quale il singolo bambino, nella dinamica del suo proprio sviluppo e apprendimento come effetto dell'insegnamento e del contesto in cui insegnamento e sviluppo avvengono, raggiunge risultati adeguati ai traguardi del suo ordine e grado di scuola, classe, età etc.

Questa è la ragione per cui la norma richiede una **pianificazione degli obiettivi** da raggiungere o consolidare per discipline e **strategie opportune** per raggiungere i traguardi.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la **certificazione delle competenze** e **non essendosi svolte prove INVALSI** per quest'anno, le parti relative e gli allegati non vanno ovviamente compilati.

La **non ammissione** alla classe successiva è legata al presupposto che i docenti:

- avessero verbalizzato nello scrutinio precedente una frequenza molto sporadica o nulla (ad esclusione della scuola primaria per la quale non vige un piano di studio personalizzato e il fermo didattico è totalmente residuale e legato a condizioni particolarissime deliberate all'unanimità dal team);
- essa non dipenda da difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete.

Il Collegio dei Docenti è chiamato a deliberare sui casi di totale dispersione scolastica durante il periodo dell'emergenza: impossibilità di rimpatrio, ragioni personali e familiari connesse all'emergenza sanitaria, assunzione di responsabilità da parte dei genitori che abbiano dichiarato la volontà di non adempiere all'obbligo scolastico, disponendo per l'istruzione parentale oppure no.

In questo caso i casi saranno valutati uno per uno, per l'attivazione della procedura prevista dalle leggi vigenti sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

Per gli alunni con **disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di **apprendimento individualizzato** (sulla base delle relazioni finali dei docenti di sostegno), integra il predetto piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Per gli alunni con **bisogni educativi speciali** non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato.

Secondo la norma – esclusi gli alunni che terminano la classe quinta primaria e la classe terza secondaria – tutti gli **alunni** ammessi alla classe successiva che riportino **voti inferiori a 6/10** dovranno essere dotati di un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna **disciplina**, gli **obiettivi** di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché **specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La norma indica un altro documento da produrre: i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le **attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno** e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**.

Tali attività, (documenti PINAP e PAPIN che il Collegio è chiamato ad elaborare) costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le attività di cui sopra, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Il Collegio dei Docenti nella sua autonomia è chiamato, nella fase di progettazione di inizio anno

scolastico, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa, a far convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali, anche in continuità negli ordini di scuola che lo integrano (infanzia, primaria, secondaria).

Gli scrutini delle classi di scuola primaria e delle classi di scuola secondaria saranno convocati con comunicazione a parte.

Perdurando lo stato di emergenza per quanto attiene alle comunità scolastiche, nell'attesa di emanazione di un idoneo e specifico protocollo di sicurezza, le riunioni dei consigli di classe e di interclasse per la sessione finale degli scrutini avvengono in forma telematica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Convenga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
per gli usi di legge